Conto corrente con la posta

Anno 82° — Numero 246

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Venerdì, 17 ottobre 1941 - Anno XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 50-033 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

borso. — **Società anonima Tramvie elettriche Ligure - Stel, in Sanremo:** Obbligazioni sorteggiate il 29 settembre 1941. — **Comune di Gazzaniga (Bergamo):** Obbligazioni del prestito civico 1931 sorteggiate il 7 ottobre 1941-XIX. — **Ospedale maggiore « Principessa di Piemonte », in Bergamo:** Obbligazioni sorteggiate il 1° ottobre 1941-XIX. — **Comune di Ancona:** Estrazione di obbligazioni del prestito sistemato 1900. — **Soc. an. Officine e fonderie Galtarossa, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 9 ottobre 1941-XIX. — **Società anonima Fratelli Galtarossa, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 9 ottobre 1941-XIX. — **Municipio di Clusone (Bergamo):** Obbligazioni del prestito civico 1927 sorteggiate il giorno 8 ottobre 1941-XIX. — **Commissione amministratrice del prestito 1929 della città di Bergamo:** Obbligazioni sorteggiate il 1° ottobre 1941-XIX. — **Comune di Mantova:** Obbligazioni del prestito civico 1888 sorteggiate nella 50ª estrazione. — **Soc. an. Sebastiano Bocciardo & C., in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 15 ottobre 1941-XIX.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 15 ottobre 1941-XIX, n. 1124.

Aumento transitorio di un posto di direttore di 1ª classe nel ruolo organico dei direttori e sostituti direttori degli Uffici provinciali delle corporazioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Visto il R. decreto 25 gennaio 1937-XV, n. 1203, che approva i ruoli organici del personale degli Uffici provinciali delle Corporazioni;

Visto il R. decreto 26 maggio 1941-XIX, n. 601;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nel ruolo organico dei Direttori e Sostituti direttori degli Uffici provinciali delle corporazioni, istituito con Regio decreto 25 gennaio 1937-XV, n. 1203, e modificato con R. decreto 26 maggio 1941-XIX, n. 601, è aumentato transitoriamente un posto di direttore di 1ª classe (grado V, *A*), contro riduzione di un posto di grado VI.

Per il conferimento di detto posto il periodo di permanenza nel grado VI è ridotto ad un anno e sei mesi.

Il posto predetto di grado V sarà soppresso alla prima vacanza che si verificherà dopo un anno dalla data di cessazione dell'attuale stato di guerra e conseguentemente sarà ripristinato il posto di grado VI.

Art. 2.

La spesa occorrente per la variante di organico, di cui al precedente articolo 1, è interamente a carico dei bilanci dei Consigli provinciali delle corporazioni ed è anticipata dal Tesoro dello Stato ai sensi degli articoli 3 e 9 del R. decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 3 giugno 1937, n. 1000.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 ottobre 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *ottobre* 1941-XIX

Atti del Governo, registro 438, *foglio* 38. — MANCINI

REGIO DECRETO 4 settembre 1941-XIX, n. 1125.

Elevazione del Regio consolato di 1ª categoria in Ragusa a Regio consolato generale di 1ª categoria.

N. 1125. R. decreto 4 settembre 1941, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, il Regio consolato di 1ª categoria in Ragusa viene elevato a Regio consolato generale di 1ª categoria.

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *ottobre* 1941-XIX

DECRETO MINISTERIALE 29 agosto 1941-XIX.

Disciplina del mercato delle nocciole.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

E CON

IL MINISTRO PER GLI SCAMBI E LE VALUTE

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione in guerra;

Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1940-XVIII, n. 764, recante norme per il controllo della distribuzione dei generi di consumo;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1716, per la disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e del razionamento dei consumi dei generi alimentari in periodo di guerra;

Ritenuta la necessità di controllare la consistenza e di disciplinare la utilizzazione delle nocciole;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla campagna 1941 è fatto obbligo ai produttori di nocciole di tenerne vincolato l'intero quantitativo a disposizione delle Sezioni dell'ortofrutticoltura dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura.

Art. 2.

La denuncia delle nocciole, nel corso della campagna di produzione, deve essere effettuata dai produttori entro 30 giorni dalla data della raccolta.

Le denuncie, nelle quali dovrà essere indicata la qualità e la quantità in quintali delle nocciole prodotte e il Comune e la località di deposito delle nocciole stesse, debbono essere presentate nei Comuni capoluogo di Provincia alla Sezione dell'ortofrutticoltura del Consorzio provinciale tra i produttori dell'agricoltura, negli altri Comuni al podestà, il quale le trasmette con un elenco riassuntivo alla Sezione

predetta entro cinque giorni dal termine fissato per la presentazione delle denuncie stesse.

La Sezione dell'ortofrutticoltura ha facoltà di procedere ad accertamenti presso le singole aziende per controllare la validità delle denuncie e per stabilire le eventuali inadempienze, sulla base della valutazione della produzione conseguita.

Di tali accertamenti e dei risultati complessivi delle denuncie la Sezione predetta deve dare immediata comunicazione alla Sezione provinciale dell'alimentazione.

Art. 3.

Il Settore della frutticoltura della Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura è delegato ad effettuare il ritiro delle nocciole ed a corrispondere ai produttori il prezzo che sarà determinato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto col Ministero per gli scambi e le valute, sentito il Comitato interministeriale annonario, a seconda delle varietà e dei requisiti di resa del prodotto, con le relative modalità.

Art. 4.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvede, d'intesa col Ministero delle corporazioni e con quello per gli scambi e le valute, sentito il Comitato consultivo della Corporazione dell'orto-floro-frutticoltura, a stabilire le quote del prodotto da riservare per l'esportazione e per il consumo interno, determinando, per quest'ultimo il quantitativo da riservare per determinati scopi industriali e quello per il consumo diretto

Le quote come sopra stabilite, per il mercato interno, sono comunicate alle competenti organizzazioni sindacali di categoria, che ne effettuano la ripartizione fra le ditte industriali e commerciali.

Alla ripartizione fra le ditte interessate del contingente fissato per l'esportazione provvede direttamente il Ministero per gli scambi e le valute.

Art. 5.

Le infrazioni alle norme del presente decreto sono punite ai sensi della legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 agosto 1941-XIX

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste: TASSINARI

Il Ministro per le corporazioni: RICCI

Il Ministro per gli scambi e le valute: RICCARDI

(4076)

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1941-XIX.

Determinazione del prezzo delle nocciole di produzione 1941.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI SCAMBI E LE VALUTE

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1716, per la disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione, del razionamento dei consumi dei generi alimentari in periodo di guerra;

Visto il decreto Ministeriale 29 agosto 1941-XIX per la disciplina del mercato delle nocciole;

Decreta:

Articolo unico.

Il prezzo base al produttore delle nocciole in guscio di produzione 1941, con resa del 34 % in prodotto sgusciato, è fissato in L. 600 al quintale franco magazzino produttore o franco centro di raccolta.

Sul prezzo base saranno applicate, caso per caso, maggiorazioni o minorazioni percentuali, calcolate in base al rapporto tra la resa effettiva delle singole partite e quella del 34 %.

Sono inoltre stabilite le seguenti maggiorazioni per le varie qualità delle nocciole, rispetto alla varietà S. Giovanni:

Varietà	*Maggiorazione*			
S. Giovanni:				
Nocciola di Arizzo	L. 18	per q.le di prodotto	in guscio	
Tempestiva	» 18	»	»	»
Tonda tardiva	» 18	»	»	»
Tonda di Sicilia	» 18	»	»	»
Giffoni	» 23	»	»	»
Romana o gentile	» 32	»	»	»
Tonda gentile o del Piemonte	» 32	»	»	»

Roma, addì 15 ottobre 1941-XIX

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
TASSINARI

Il Ministro per gli scambi e le valute
RICCARDI

(4077)

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1941-XIX.

Determinazione dei vini che debbono essere considerati di produzione pregiata ai soli fini della disciplina dei prezzi e determinazione dei prezzi stessi.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E LE FORESTE

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione in guerra;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1716, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 1941-XIX, n. 385, contenente disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e del consumo dei generi alimentari in periodi di guerra;

Visto il decreto Ministeriale 29 agosto 1941-XIX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 4 settembre 1941-XIX;

Ritenuta la necessità, per cause derivanti dall'attuale stato di guerra, di stabilire la classifica dei vini da considerare di produzione pregiata, allo scopo di regolamentare il mercato delle uve abitualmente destinate alla produzione di vini di non normale consumo ed ai soli effetti della disciplina dei prezzi, salvo la determinazione, a termini dell'articolo 3 del decreto Ministeriale predetto, pei caratteri organolettici e delle zone di produzione dei vini dichiarati di produzione pregiata;

Sentito il Comitato centrale per il coordinamento ed il controllo della disciplina dei prezzi dei generi alimentari di prima necessità;

Decreta:

Art. 1.

Ai soli effetti della disciplina dei prezzi, fatta salva la determinazione dei caratteri organolettici e delle zone di produzione ai sensi dell'art. 3 del decreto Ministeriale 29 agosto 1941-XIX, sono considerati di produzione pregiata i vini di cui all'annessa tabella.

I prezzi massimi per tali vini, distinti, sempre agli effetti del prezzo, in quattro categorie, per il periodo 15 novembre 1941-XX-14 novembre 1942-XXI, al netto della quota di distillazione ed alla cantina del vinificatore, sono così fissati:

Categoria	extra	L.	480	all'ettolitro
»	1ª	»	420	»
»	2ª	»	340	»
»	3ª	»	260	»

Con successivo provvedimento verranno determinate le maggiorazioni massime nei passaggi dei vini dal vinificatore al consumatore.

Art. 2.

Il 2° comma dell'art. 1° del decreto Ministeriale 29 agosto 1941-XIX è come appresso modificato:

« I filtrati dolci e i mosti muti saranno in ogni caso considerati, agli effetti della presente disciplina, materia prima per vino di normale consumo, sempre che non siano prodotti con le uve che danno i vini di cui all'articolo seguente ».

Art. 3.

Le quote massime di maggiorazione di L. 30 e L. 60 l'ettolitro previste per il vino di normale consumo, dagli articoli 15 e 16 del citato decreto Ministeriale rispettivamente per le vendite dirette dal produttore al consumatore nel luogo di produzione (vendita « alla frasca ») e per le vendite dirette dal produttore al consumatore fuori del luogo di produzione, devono intendersi applicabili ai casi di vinificazione di uve proprie.

Nei casi di vinificazione di uve acquistate la quota massima da applicarsi sarà quella indicata dall'art. 14 del predetto decreto Ministeriale.

Art. 4.

E' abrogata qualsiasi disposizione che comunque contrasti con quelle contenute nel presente decreto.

Art. 5.

Le infrazioni alle disposizioni contenute nel presente decreto sono punibili ai sensi della legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 ottobre 1941-XIX

Il Ministro: TASSINARI

Categoria extra

Bianchi	*Rossi*
	Barolo
	Barbaresco
	S. Maddalena

Categoria I

Bianchi	*Rossi*
Pinot (Borgogna) delle Venezie	Gattinara (e sottotipi, Ghemme, Lessona, ecc.)
Riesling renano delle Venezie	Carema
Traminer delle Venezie	Grignolino
Lugana	Barbera piemontese superiore
Capri	Valtellina (Sassella, Grumello, Inferno)
	Santa Giustina
	Cabernet delle Venezie
	Chianti classico
	Brunello di Montalcino
	Vin nobile di Montepulciano
	Savuto
	Pollino

Categoria II

Bianchi	*Rossi*
Cortese	Barbera piemontese
Polcevera	Freisa piemontese
Coronata	Nebbiolo piemontese
Vermentino Ligure	Bonarda d'Asti
Terlano	Valtellina (altre zone)
Soave	Colli Veronesi (Valpolicella, Valpantena, Bardolino)
Colli Trevigiani (Prosecco di Valdobbiadene)	Lago di Caldaro
Albana	Chianti (Colli Fiorentini, Rufina Montalbano, Colli Senesi)
Orvieto	Sangiovese dei Colli Romagnoli
Castelli romani (Frascati, Marino)	Castelli Romani (Frascati, Marino)
Ravello	Falerno rosso
Falerno bianco	Faro rosso
Greco di Tufo	Etna rosso
Fiano	Eloro rosso
Lacrima Christi secco	
Etna bianco	
Eloro bianco	
Mamertino	

Categoria III

Bianchi	*Rossi*
Garganega di Gambellara	Dolcetto piemontese
Colli Trevigiani (Conegliano)	Colli dell'Oltrepo Pavese (Buttafuoco, Sangue di Giuda, Canneto)
Bianchi dei Colli Euganei	Teroldego di Mezzolombardo
Bianchi dei Colli Goriziano e Friulano	Lagrein altoatesino
Bianchi del Vipacco	Meranese di collina
Tocai friulano e di Lison	Colli Veronesi (altre zone)
Riesling Italico delle Venezie	Merlot dei colli friulani
Verdicchio dei Castelli di Jesi	Marzemino delle Venezie
Vernaccia di S. Gimignano	Lambrusco di Sorbara
Montecarlo bianco	Chianti (colli Aretini e colline Pisane)
Bianco secco dell'Elba	Montecarlo rosso
Castelli Romani (Colli Albani, Lanuvini, Velletri, Colonna)	Castelli Romani (altre zone)
Sansevero	Cesanese di Piglio
Ischia	Montepulciano d'Abruzzo
Vermentino di Gallura	Aglianico
Nuragus	Gragnano
	Taurasi
	Ischia
	Vesuvio rosso
	Capri rosso
	Castel del Monte

(4078)

Il Ministro: TASSINARI

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1941-XIX.

Revoca del provvedimento di sindacato adottato nei riguardi della ditta Alice Rahamin, con sede a Fiume.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il proprio decreto in data 25 maggio 1941-XIX, con il quale fu sottoposta a sindacato la ditta Alice Rahamin, con sede a Fiume;

Vista la relazione del sindacatore;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Decreta:

E' revocato il decreto Ministeriale in data 25 maggio 1941-XIX, con il quale fu sottoposta a sindacato la ditta Alice Rahamin, con sede in Fiume.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 ottobre 1941-XIX

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

(4060)

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1941-XIX.

Inclusione del coniglio selvatico fra gli animali nocivi in provincia di Ravenna.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con Regio decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;

Visto il decreto Ministeriale 15 marzo 1940-XVIII con il quale venne disposta l'inclusione del coniglio selvatico tra gli animali nocivi, limitatamente al comprensorio della « Pineta demaniale di Ravenna »;

Ritenuta l'opportunità di estendere detto provvedimento all'intero territorio della Provincia interessata;

Sulla proposta del Comitato provinciale della caccia di Ravenna e udito il Comitato centrale della caccia;

Decreta:

In tutto il territorio della provincia di Ravenna il coniglio selvatico viene annoverato tra gli animali nocivi, ai sensi dell'art. 4, ultimo comma del testo unico citato nelle premesse.

La caccia e la cattura della specie medesima, in tempo di divieto, sono regolate, pertanto, dall'art. 25 del già citato testo unico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 ottobre 1941-XIX

p. *Il Ministro*: NANNINI

(4065)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio di bonifica della Brughiera di Montichiari

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, è stato approvato ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933-XI, n. 215, lo statuto del Consorzio di bonifica della Brughiera di Montichiari, con sede nel Comune omonimo, in provincia di Brescia.

(4067)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Deformazione di marchi di identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi di identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Vittorio Muggia di Guido e Giulio Muggia già esercente in Milano.

Tali marchi recavano il n. 119.

(4068)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 43.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 8064 — Data: 8 marzo 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Alessandria — Intestazione: Stara Luigia di Oreste — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 8086 — Data: 18 ottobre 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Salerno — Intestazione: Ferrara Carlo fu Silvestro — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 35428 — Data: 10 aprile 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Roma — Intestazione: Pallavicino Guglielmo fu Gian Ludovico — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 34 — Data: 13 settembre 1934 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Perugia — Intestazione: Pintori Nazzareno fu Paolo — Titoli del Debito pubblico: 1 titolo Cons. 3 %, rendita L. 6.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5559 — Data: 28 maggio 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio Ricev. — Intestazione: Neri Giulia fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: 2 certif. P. R. 3,50 %, capitale L. 64.600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 787 — Data: 12 aprile 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Enna — Intestazione: Tuttobene Antonio fu Cristoforo — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 180 — Data: 5 maggio 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Trento — Intestazione: Facchini Domenica ved Pizzini — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 71 — Data: 14 febbraio 1930 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Pisa — Intestazione: Marmugi Pier-Nello fu Adelo — Titoli del Debito pubblico: 1 certif. Red. 3,50% (1906), capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4591 — Data: 17 giugno 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Sassari — Intestazione: Conti Giovanni fu Luigi — Titoli del debito pubblico: quietanze, capitale L. 12.500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4378 — Data: 16 agosto 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Avellino — Intestazione: Ferro Umberto fu Angelo — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 1100.

Numeri ordinali portati dalle ricevute: 4172 e 4191 — Data: 22 gennaio e 31 gennaio 1941 — Ufficio che rilasciò le ricevute: Regia tesoreria di Bari — Intestazioni: D'Ambrosio Angelo — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 2500 e L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3065 — Data: 11 marzo 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Firenze — Intestazione: Consani Bruno fu Gaetano — Titoli del Debito pubblico: quietanze: capitale L. 800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2317 e 2318 — Data: 6 settembre 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Cosenza — Intestazione: Allmena Giorgio fu Stanislao — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 700.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 30 settembre 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(3946)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*)

Diffida per smarrimento di certificati di rendita di titoli del Debito pubblico

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Redimibile 3,50 %	229122	Geloso Emilia fu Pietro, nubile, dom. a Genova . . . L.	332,50
Id.	244974 Solo per il certif. di usufr.	Ajello Francesco fu Antonino, dom. a Palermo, con usufrutto vitalizio a favore di Oliveri Anna-Maria fu Francesco . . »	353,50
Id.	433770 Solo per il certif. di usufr.	Ajello Maddalena fu Antonino ved. Codiglione, dom. a Palermo, con usufrutto vitalizio a favore di Oliveri Anna-Maria fu Francesco . »	4469,50
Rendita 5 %	138288	Rossi Giuliana fu Roberto, minore sotto la patria potestà della madre Sabatino Michelina di Gaetano vedova Rossi, dom. a Roma . »	225 —
Id.	138289	Rossi Luigi fu Roberto, minore sotto la patria potestà della madre Sabatino Michelina di Gaetano ved. Rossi, dom. a Roma . »	225 —
Id.	138290 Per i cert. di propr. e usufr.	Rossi Giuliana e Luigi fu Roberto, minori sotto la patria potestà della madre Sabatino Michelina di Gaetano vedova Rossi, dom. a Roma, vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Sabatino Michelina di Gaetano ved. Rossi, dom. a Roma . »	150 —
Redimibile 3,50 %	56890	Picilli Fortunato di Angelo, dom. in Albanella (Salerno) . »	70 —
Cons. 3,50 % (1902)	30940 Solo per il certif. di propr.	L'Ambrosa Arcangelo e Giuseppe fu Vito, minori sotto la patria potestà della madre Gallico Eva Clotilde fu Moisè vedova L'Ambrosa Vito, dom. a Torino, con usufrutto vitalizio a favore della stessa Gallico Eva-Clotilde fu Moise ved. L'Ambrosa »	7 —
Cons. 3,50 % (1906)	838591	Carcano Luigi fu Angelo, dom. a Varese, ipotecato per cauzione del titolare quale accollatario postale »	178,50
Id.	517281 Solo per il certif. di propr.	Sandrone Nicola, Domenico ed Agnese fu Giovanni, minori sotto la patria potestà della madre Ferrero Caterina fu Domenico ved. Sandrone, dom. in Torino, con usufrutto vitalizio a favore di Ferrero Caterina fu Domenico ved. Sandrone Giacomo »	49 —
Cons. 5 %	82595	Montuoro Filomena di Giuseppe, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Des Moines, Iowa (S.U.A.) »	110 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 5 agosto 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(3154)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a posti di direttore didattico governativo (gruppo B, grado 10°)

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, in data 19 ottobre 1940-XVIII, con il quale si autorizzava a bandire, fra gli altri, per l'anno 1941-XIX, un concorso per titoli ed esami a 470 posti di direttore didattico governativo;

Veduta la lettera n. 9242-1175, in data 14 marzo 1941-XIX con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato l'espletamento del concorso anzidetto,

Veduto il R. decreto 16 novembre 1923-II, n. 2395, e successive modificazioni;

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e successive modificazioni;

Veduto il R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico approvato con R. decreto 5 febbraio 1928-VI, n. 577, ed il regolamento approvato con R. decreto 26 aprile 1928-VI, n. 1297, con le modificazioni ed aggiunte ad essi rispettivamente apportate dai Regi decreti 18 ottobre 1928-VI, n. 2422, 25 giugno 1931-IX, n. 945, e 5 febbraio 1934-XII, n. 461, e n. 439;

Veduto il R. decreto 1° luglio 1933-XI, n. 786, e l'annessa tabella *A*;

Veduta la legge 16 aprile 1940-XVIII, n. 237;

Decreta:

Art. 1.

Con riserva di bandire apposito concorso per gli aspiranti che attualmente sono chiamati alle armi, è indetto un concorso per titoli ed esami per l'assunzione in ruolo di direttori didattici governativi (gruppo *B*, grado 10°) nella metà dei posti ai quali occorre provvedere.

Al concorso di cui al precedente comma sono assegnati duecentoundici posti per gli aspiranti maschi e quarantasette posti per le aspiranti femmine.

Art. 2.

Gli aspiranti al concorso debbono presentare al Regio provveditorato agli studi dal quale dipendono, entro 60 giorni da quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*:

a) domanda in carta bollata da L. 6 diretta al Ministero della educazione nazionale (Direzione generale dell'ordine elementare) nella quale deve essere indicato il nome, cognome, paternità ed il recapito del concorrente.

Nella domanda stessa dovranno essere elencati esattamente tutti i documenti di rito allegati alla medesima e dovrà essere dichiarato che il candidato in caso di nomina accetterà qualsiasi sede;

b) uno dei seguenti titoli di studio:

1) diploma di abilitazione alla direzione didattica;

2) diploma di abilitazione all'ispettorato scolastico;

3) diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari;

4) diploma di laurea in lettere e filosofia o giurisprudenza conseguito presso una Università Regia o pareggiata;

5) uno dei diplomi rilasciati dagli istituti superiori di magistero femminile, secondo l'ordinamento anteriore al R. decreto 13 marzo 1923, n. 736.

I predetti titoli di studio possono essere presentati o in originale o in copia autentica rilasciata da un notaio, la cui firma deve essere autenticata dal presidente del Tribunale o dal pretore competente;

c) certificato su carta legale da L. 4 che il concorrente deve richiedere al provveditore agli studi, da cui risulti che il medesimo è insegnante ordinario nelle scuole elementari pubbliche da almeno tre anni con la qualifica di buono;

d) certificato su carta legale da L. 4 da rilasciarsi esclusivamente dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento, da cui risulti la iscrizione del concorrente al Partito Nazionale Fascista per l'anno XIX;

e) atto di nascita su carta legale da L. 8.

La firma dell'ufficiale di stato civile deve essere autenticata dal presidente del Tribunale o dal pretore competenti;

f) certificato su carta legale da L. 4 di cittadinanza italiana, con la firma dell'ufficiale dello stato civile autenticata nel modo indicato dalla precedente lettera *e*);

g) certificato medico, su carta legale da L. 4, da cui risulti che il candidato per le sue condizioni fisiche è atto a esercitare l'ufficio di direttore didattico.

Il detto certificato deve essere rilasciato o dal medico provinciale (ed in questo caso la firma del medico deve essere autenticata dal prefetto) o da un medico militare (ed in questo caso la firma deve essere autenticata dalla competente superiore autorità militare), oppure da un ufficiale sanitario o da un medico condotto (nei quali casi la firma del sanitario deve essere autenticata dal podestà del Comune, e la firma di questo ultimo deve essere a sua volta autenticata dal prefetto).

La qualifica del medico che rilascia il certificato deve risultare chiaramente dal certificato medesimo.

I candidati invalidi di guerra o per la causa fascista produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 dello stesso decreto;

h) certificato generale del casellario giudiziale, su carta legale da L. 10, con la firma del cancelliere autenticata dalla competente autorità giudiziaria;

i) certificato di buona condotta, su carta legale da L. 4 rilasciato dal podestà del Comune dove il candidato esercita l'insegnamento, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto.

La firma del podestà deve essere autenticata dal prefetto;

l) certificato da cui risulti l'osservanza delle leggi sul reclutamento;

m) stato di famiglia su carta legale da L. 4 da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio, da prodursi dai candidati che siano coniugati o vedovi con prole (1).

La firma del podestà deve essere autenticata dal prefetto;

n) tutti gli altri titoli e documenti che il candidato crederà opportuno di esibire, accompagnati da un elenco in carta libera in doppio esemplare.

Le autenticazioni di firma dei certificati da parte della autorità giudiziaria od amministrativa non sono necessarie se i certificati stessi siano rilasciati dal Governatorato di Roma, oppure se si tratti di copie autenticate da notaio autorizzato ad esercitare l'ufficio in Roma.

I certificati di cui alle lettere *f*), *g*), *h*), *i*) devono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi da quella del presente decreto.

Art. 3.

I candidati non dovranno aver superato il 45° anno di età alla data del presente bando di concorso.

Tale limite di età è elevato:

a) a 49 anni per tutti i candidati che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Il possesso di tale condizione si comprova come è indicato nella lettera *d*) del precedente art. 2;

b) a 50 anni per coloro che hanno prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, per coloro che hanno partecipato in reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, ed a coloro che hanno preso parte ad operazioni militari in servizio non isolato all'estero;

c) a 54 anni per tutti coloro che si trovino nella condizione di cumulare i benefici di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*) del presente articolo.

Art. 4.

Le domande che perverranno al Provveditorato agli studi oltre il termine stabilito nel primo comma del precedente art. 2 non saranno dal Ministero prese in considerazione. Ugualmente non saranno dal Ministero prese in considerazione, le domande che non siano corredate di tutti i documenti di rito elencati nell'art. 2.

La data di presentazione della domanda e dei documenti si accerta dal bollo di arrivo del Provveditorato agli studi.

Scaduto il termine di cui al primo comma del precedente art. 2 non si accettano nuovi titoli o pubblicazioni o parti di queste, nè sostituzione di titoli o pubblicazioni.

E' solo consentita la regolarizzazione di qualche documento di rito formalmente imperfetto, nel qual caso il Ministero assegnerà al candidato un termine improrogabile di quindici giorni affinchè il documento sia regolarizzato.

Art. 5.

Entro il termine che sarà successivamente stabilito, il Regio provveditore agli studi invierà al Ministero (Direzione generale ordine elementare) i documenti ed i titoli unitamente ad una relazione per ogni candidato, nella quale, esposti i precedenti di servizio del candidato stesso, esprimerà il proprio motivato parere sulle qualità intellettuali di lui e sulle attitudini morali e didattiche ad esercitare l'ufficio di direttore didattico.

Art. 6.

I candidati che prestano servizio nelle scuole italiane all'estero e nelle scuole dell'Africa italiana presenteranno la domanda ed i documenti rispettivamente al Ministero degli affari esteri ed a quello dell'Africa Italiana, i quali provvederanno a trasmetterli al Ministero dell'educazione nazionale corredandoli della relazione di cui al precedente art. 5.

I candidati anzidetti e quelli che dimostrino di prestare servizio militare ed aspirino a partecipare al concorso indetto col presente bando hanno per altro facoltà di presentare, entro il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando, la sola domanda salvo a produrre i documenti e gli altri eventuali titoli almeno 10 giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

Art. 7.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile. L'esclusione è comunicata all'interessato per mezzo del Regio provveditore agli studi.

In mancanza di comunicazione di esclusione il candidato si intenderà ammesso al concorso.

Art. 8.

Le prove scritte consisteranno:

a) nello svolgimento di un tema di cultura filosofico-pedagogica con particolare riguardo ai principi affermati ed attuati dal Fascismo nel campo dell'educazione;

---

(1) A norma della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 15 luglio 1941-XIX, numero 18792-1-3-1, i candidati coniugati dovranno integrare lo stato di famiglia con una dichiarazione in carta libera attestante se siano o meno coniugati con straniere e, nell'affermativa, la data del matrimonio.

La predetta dichiarazione, ove il matrimonio con stranieri sia stato celebrato dopo l'entrata in vigore del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, deve indicare se sia stata concessa l'autorizzazione del Ministero dell'interno ai sensi degli articoli 2 e 18 del detto Regio decreto-legge, ovvero se il matrimonio sia stato contratto in difformità degli articoli anzidetti.

b) nella soluzione di uno o più quesiti di legislazione sull'istruzione elementare. Per lo svolgimento di ciascuna delle prove sono assegnate sei ore.

Le prove scritte hanno luogo nelle sedi di Provveditorato agli studi che saranno stabilite dal Ministero; per i candidati che prestano servizio nelle scuole italiane all'estero o nelle scuole dell'Africa italiana, nelle località che saranno stabilite di concerto con i Ministeri interessati.

Il tema della prima prova scritta e i quesiti della seconda prova saranno stabiliti dalla Commissione giudicatrice del concorso ed inviati a cura del Ministero, il quale determinerà anche i giorni per lo svolgimento delle prove.

Art. 9.

La prova orale avrà luogo in Roma. E' in corso di emanazione il Regio decreto con cui il programma di esame per la prova orale è determinato secondo le indicazioni specificate in calce al presente bando.

Art. 10.

Per il concorso indetto col presente bando valgono le disposizioni dell'art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924-II, n. 843, modificato dall'art. 13 del R. decreto 3 gennaio 1926-IV, n. 48, dall'art. 56 della legge 26 luglio 1929-VII, n. 1397, dalla legge 16 giugno 1931-IX, n. 777, dagli articoli 8 e 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, del R. decreto 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, e del R. decreto-legge 24 ottobre 1936-XIV, n. 2719, riguardanti rispettivamente l'assegnazione dei posti agli ex combattenti, agli invalidi e orfani di guerra, agli orfani dei caduti per la causa fascista, ai mutilati e ai feriti per la causa fascista, agli iscritti al P.N.F. anteriormente alla Marcia su Roma, agli invalidi o orfani di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ed ai combattenti in servizio non isolato all'estero. Le disposizioni della legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233, relative ai posti da riservarsi agli appartenenti a famiglia numerosa.

Art. 11.

I vincitori del concorso non potranno conseguire la nomina all'ufficio di direttore didattico governativo se non dopo aver prestato servizio a titolo di prova per un periodo di sei mesi con la qualifica di direttore didattico in prova ed ottenuto il parere favorevole del Consiglio d'amministrazione del Ministero.

Durante tale periodo spetterà ai direttori in prova l'assegno mensile stabilito dall'art. 19 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577.

Art. 12.

Fino a quando i direttori in prova non avranno conseguito la nomina all'ufficio di direttore didattico, ai posti da essi occupati quali insegnanti si dovrà provvedere con supplenze.

I direttori in prova che non conseguiranno la nomina di direttori didattici riprenderanno il loro posto nel ruolo degli insegnanti e ritorneranno nella sede ove prima insegnavano.

Art. 13.

I vincitori del concorso che supereranno il periodo di prova di cui all'art. 16 dovranno, prima che si proceda alla loro nomina all'ufficio di direttore didattico, comprovare di aver cessato definitivamente da qualsiasi altro ufficio, in ossequio al disposto degli articoli 96 e 97 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 giugno 1941-XIX

Il Ministro: BOTTAI

PROGRAMMA PER LA PROVA ORALE

Cultura generale

1) Cultura latina e italiana:

Tito Livio: Storia romana (conoscenza diretta dell'opera o nel testo originale o in traduzione).

Virgilio: L'Eneide e le Georgiche (conoscenza diretta delle opere o nel testo originale o in traduzione).

Dante: Divina Commedia; Ariosto: L'Orlando Furioso; Macchiavelli: il Principe; Tasso: Gerusalemme Liberata; Manzoni: I Promessi Sposi; Leonardi: Canti; Verga: I Malavoglia e Mastro Don Gesualdo (conoscenza diretta e integrale).

2) Storia:

La storia mondiale dal congresso di Berlino ad oggi, con particolare riguardo ai movimenti sociali e ideologici, al progresso tecnico, alle competizioni economiche e all'espansione coloniale.

3) Storia dell'arte:

L'arte italiana dagli albori del Rinascimento ai nostri giorni (con particolare riguardo alle opere dei maggiori maestri).

4) Statistica.

5) Geografia economica.

Cultura speciale.

1) Cultura filosofico pedagogica:

Platone (il candidato dovrà mostrare conoscenza diretta di almeno tre dialoghi maggiori).

S. Agostino (il candidato dovrà mostrare conoscenza diretta e integrale delle Confessioni).

Rousseau (L'Emilio, Le Confessioni, il Contratto Sociale, nei loro testi integrali).

Kant (I fondamenti della metafisica e i costumi e la pedagogia).

La filosofia e la pedagogia contemporanea dalla dissoluzione del positivismo.

Gli ultimi cento anni di ricerche didattiche in Italia e nel Mondo (conoscenza diretta di almeno tre opere di didattica).

La Carta della scuola (con particolare riguardo all'ordine elementare).

2) Diritto e legislazione:

« La Dottrina del Fascismo » di Mussolini.

Elementi sullo Stato Fascista.

La legislazione scolastica vigente per l'ordine elementare.

3) Educazione fisica:

I

a) norme legislative e disposizioni riguardanti l'ordinamento della educazione fisica nelle scuole elementari;

b) legislazione relativa alla costruzione, attrezzatura, manutenzione, custodia dei locali ginnastici annessi agli edifici scolastici;

c) programma di insegnamento e di esame;

d) concorsi federali di educazione fisica per alunni della terza, quarta e quinta elementare;

e) festa ginnastica nazionale;

f) divisa ginnastica;

g) corsi federali e nazionali di educazione fisica.

II

a) l'educazione fisica nel piano dell'educazione fascista della gioventù;

b) basi scientifiche-pedagogiche-didatttiche-tecniche dell'educazione fascista;

c) applicazione degli esercizi secondo l'età e il sesso;

d) classificazione degli esercizi: esercizi di ordine, schieramenti, deambulazione, evoluzioni, esercizi elementari a corpo libero: precisati, imitativi, in forma di giuoco, respiratori, correttivi;

e) esercizi con piccoli e grandi attrezzi;

f) esercizi fra i banchi;

g) giuochi e gare ginniche per fanciulli.

III

a) modo di predisporre e di indirizzare le esercitazioni di educazione fisica nelle scuole elementari, in palestra e all'aperto;

b) terminologia ginnastica;

c) comando e didattica nell'insegnamento;

d) piano di lezione;

e) assistenza ginnastica;

f) locali e attrezzi per l'educazione fisica;

g) istruzioni elementari di reparto (plotone-compagnia) in ordine chiuso.

IV

La Gioventù del Littorio:

a) compiti e finalità;

b) organizzazione centrale e periferica;

c) inquadramento della gioventù; in modo particolare quello relativo ai figli della lupa, balilla e piccole italiane;

d) leva fascista e inaugurazione dell'anno scolastico;

e) tesseramento.

V

a) assistenza scolastica: patronati, doposcuole, refezioni scolastiche;

b) colonie climatiche.

(4070)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.